



Comune di  
**Milano**

Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate

# Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2012 e parzialmente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 del 15 luglio 2021, n. 9 del 24 febbraio 2022 e n. 3 del 30 gennaio 2025.

## Art. 1

### Criteria generali di pubblicità e di trasparenza

1. Il presente Regolamento si applica alla designazione, alla nomina, alla revoca, alla decadenza e alla sospensione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate (di seguito "gli Enti"), qualunque denominazione e forma giuridica questi assumano, salvo ove espressamente escluso.

2. Nel sito web del Comune è pubblicato e viene costantemente aggiornato l'elenco completo degli Enti nei quali il Comune di Milano è tenuto a provvedere, a norma di Legge, di Statuto, di Regolamento o in forza di obblighi convenzionalmente assunti, a nomine o designazioni di propri rappresentanti, unitamente al riferimento degli altri soggetti cui compete la nomina o la designazione, con l'indicazione sintetica degli scopi statutari dell'Ente interessato, dell'organismo, della sua composizione e della carica cui si riferisce la nomina o la designazione, degli emolumenti da corrispondere in relazione al singolo incarico, dei nomi dei titolari in carica e della loro scadenza.

3. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla vigente normativa a carico dei singoli enti, sono altresì, tempestivamente, pubblicati sul sito web del Comune:

- a) il resoconto delle audizioni di cui all'art. 10;
- b) il testo integrale di atti di designazione, di nomina, di sospensione, di decadenza e di revoca dei rappresentanti del Comune;
- c) i nominativi ed i *curricula* di coloro che siano stati giudicati idonei dalla Commissione di esperti, nonché i *curricula* dei nominati e/o designati;
- d) con riferimento alle relazioni presentate dai rappresentanti del Comune nelle società *in house* ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera e), una sintesi dei relativi contenuti elaborata dagli stessi rappresentanti in relazione alle esigenze di trasparenza garantite dal presente regolamento.

4. Tra la pubblicazione dei *curricula* di cui alla lettera c) del comma 3 e la nomina del Sindaco o del Consiglio comunale deve intercorrere un periodo non inferiore a 15 giorni, salvo che, per motivate ragioni da esplicitare nell'atto di nomina, debba procedersi con urgenza.

## Art. 2

### Indirizzi programmatici

1. In sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione di cui all'art. 170 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio approva gli indirizzi programmatici degli Enti di cui all'art. 1.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché le direttive istituzionali del Sindaco o del Consiglio comunale, orientano l'attività dei rappresentanti del Comune negli organi monocratici o collegiali, di amministrazione e gestione, dei medesimi Enti, compatibilmente con le previsioni statutarie proprie dell'ente interessato, nonché nel rispetto dell'autonomia ad esso spettante.

3. Ogni candidato per la nomina o designazione negli Enti di cui all'art. 1, comma 1, deve dichiarare nel proprio atto di candidatura che in caso di nomina si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Milano, fatte salve diverse disposizioni normative o statutarie.

### Art. 3

#### Requisiti di ammissione ed elementi di valutazione

1. I rappresentanti del Comune nominati negli organi degli Enti di cui all'art. 1 devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza e la onorabilità ed in possesso di specifiche competenze professionali di natura tecnica e/o amministrativa nella gestione di aziende e servizi pubblici o privati e/o di vigilanza e controllo di aziende, adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire. Sono fatti salvi ulteriori specifici requisiti previsti dagli Statuti degli enti o dalla specifica normativa di riferimento.

2. Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:

- a) l'insussistenza della causa di esclusione prevista dal successivo art. 4, comma 3 lett. a) al momento della presentazione della domanda;
- b) non essere debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, e non avere in corso procedimenti per la dichiarazione dello stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata;
- c) non essere amministratori di società che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta amministrativa, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) l'accettazione della candidatura da parte dell'interessato, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 3 dell'art. 2 e alla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 5;
- e) per i candidati proposti dai soggetti di cui alle lettere b), c), d), ed e) dell'art. 6, comma 1, la dichiarazione delle eventuali cariche direttive attualmente rivestite in partiti politici al fine dell'assegnazione della quota del 25% da destinare agli stessi proponenti ai sensi dell'art. 57, comma 7, dello Statuto comunale;
- f) la completezza documentale della candidatura in relazione alle previsioni dell'avviso pubblico.

3. I candidati alla carica di revisore dei conti o di membro di Collegi sindacali devono essere iscritti negli appositi albi e registri di cui alla vigente normativa di riferimento, fatte salve diverse previsioni normative.

4. Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione della professionalità:

- l'attinenza del titolo di studio all'attività dell'ente interessato;
- l'esperienza professionale, adeguatamente documentata, in ambito di direzione, di amministrazione, di gestione, di controllo in organismi anche del settore pubblico o privato, emergente anche dal credito formativo acquisito;
- la documentata attività di insegnamento o di ricerca, eventualmente comprovata anche da pubblicazioni;
- la documentata attività di impegno sociale e civile.

5. Nel caso di nuova nomina nello stesso organo si tiene conto dei risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio del mandato.

#### Art. 4

##### Cause di ineleggibilità, inconferibilità, di incompatibilità e di esclusione

1. Fermo restando quanto previsto in materia di cause di ineleggibilità/inconferibilità e incompatibilità dal Codice civile, dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente, nonché dagli Statuti degli Enti, laddove più restrittivi, sono, inoltre, incompatibili alla nomina o designazione presso enti:

- a) i Consiglieri e gli Assessori comunali e municipali del Comune di Milano;
- b) coloro che siano già nominati in un altro Ente, salvo che per l'incarico di revisore dei conti o di componente di Collegi sindacali;
- c) coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto al Comune o agli Enti interessati.

2. Nei casi di incompatibilità di cui al comma precedente del presente articolo, il nominato o designato dovrà rimuovere la situazione di incompatibilità entro 30 giorni dalla nomina o designazione o dal verificarsi della situazione in corso di mandato, ovvero entro il minor termine previsto dalla normativa per altre specifiche cause di incompatibilità. Se il soggetto non vi provvede entro il termine, decade dalla nomina o designazione.

3. Sono esclusi dalla nomina di rappresentante del Comune presso gli Enti:

- a) coloro che siano stati revocati da precedenti incarichi di rappresentante del Comune in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo e/o amministrativo sanzionatorio definitivo;
- b) coloro che abbiano ricoperto due mandati consecutivi completi nello stesso Ente, salvo il caso che dalla cessazione dell'ultimo mandato sia trascorso un periodo equivalente alla durata del mandato stesso. Ai fini del computo dei mandati, si considera completo il mandato che abbia avuto una durata superiore almeno di un giorno alla metà della durata (in anni) ordinariamente prevista e/o nel corso del quale il nominato abbia approvato più della metà dei bilanci di esercizio relativi al mandato ordinario.  
Tale limite potrà essere derogato, con motivato provvedimento del Sindaco, in relazione alla realizzazione di operazioni straordinarie e/o all'implementazione di programmi strategici o

piani industriali.

Restano salve le disposizioni più restrittive previste dagli Statuti degli Enti.

## Art. 5

### Procedura di nomina o designazione e termini

1. La procedura per la nomina o designazione di rappresentanti del Comune prende avvio con la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nell'apposita sezione del sito web del Comune, almeno 3 mesi prima della scadenza ordinaria delle cariche.

2. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

Il termine di presentazione delle candidature può essere prorogato, per motivate ragioni, per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Per le stesse motivazioni, si può procedere alla riapertura del termine di presentazione delle candidature entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza dell'Avviso e per un periodo non inferiore a 10 giorni.

La procedura deve concludersi in tempo utile per consentire al Sindaco di effettuare le nomine e/o designazioni entro le rispettive scadenze o entro i diversi termini prescritti.

3. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per cause diverse dalla scadenza ordinaria dell'organo (come nel caso di sostituzione, revoca e decadenza) intervenute durante il mandato, il Sindaco può procedere alle nomine o alle designazioni scegliendo tra le candidature già dichiarate idonee in relazione alla posizione resasi vacante, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e del perdurare dell'assenza delle cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità.

Qualora le candidature idonee non siano adeguate, si procede alla pubblicazione dell'Avviso di cui ai commi 1 e 2.

4. Nelle ipotesi di insediamento di una nuova Amministrazione comunale, per le nomine scadute si dovrà procedere nei termini previsti dall'art. 50, comma 9, del d. lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 44, lett. o) dello Statuto. Negli altri casi il procedimento dovrà concludersi in tempo utile a garantire la continuità nella gestione dell'ente interessato.

5. Nel caso di nomine o designazioni ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 è fatto salvo il rispetto dell'art. 57, comma 7 dello Statuto comunale, nonché dell'art. 6, comma 4 del presente Regolamento.

## Art. 6

### Presentazione delle candidature

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 57 dello Statuto comunale, con le modalità ed entro i termini

stabiliti nell'avviso pubblico di cui all'art. 5, possono proporre candidature per ciascuno dei singoli incarichi da conferire:

- a) i consiglieri comunali di Milano;
- b) gli ordini professionali e le università milanesi;
- c) le associazioni sindacali e di categoria aventi sede a Milano;
- d) le altre associazioni nazionali, regionali o locali, le quali abbiano sede principale o secondaria nel Comune di Milano e vi operino almeno da un anno;
- e) gruppi di almeno 100 cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali, mediante sottoscrizione autenticata a termini di legge.

2. Ogni proponente può presentare candidati in numero non superiore al numero di nomine o designazioni spettanti al Comune nell'organo cui si riferisce la candidatura. Nel caso di candidature plurime per lo stesso organo, il proponente perseguirà, ove possibile, il rispetto dell'equilibrio di genere.

3. Per gli organi di amministrazione ogni candidatura deve essere riferita esplicitamente ad un massimo di cinque Enti indicati nell'avviso pubblico.

4. Almeno i 2/3 dei posti nei Collegi sindacali e nei Collegi dei revisori dei conti devono essere riservati a candidati indicati dai consiglieri di opposizione.

5. Il candidato dovrà altresì dichiarare, all'atto dell'accettazione della candidatura, eventuali casi di revoca dall'incarico di rappresentante di enti pubblici in enti ed organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici.

#### Art. 7

##### Criteria di nomina della commissione di esperti

1. Nella scelta degli esperti chiamati a comporre la commissione di cui al comma 5 dell'art. 57 dello Statuto si tiene conto, di norma, della esperienza maturata in materie giuridiche, economiche e aziendali, e si tiene altresì conto delle specifiche competenze necessarie per la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per la nomina dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al presente regolamento.

2. La deliberazione assunta dal Consiglio comunale è adottata a scrutinio segreto.

#### Art. 8

##### Attribuzioni della commissione di esperti

1. Sulla base della preventiva istruttoria effettuata dagli Uffici comunali competenti, la Commissione:

- vaglia i requisiti di ammissibilità, ai sensi del precedente art. 3, comma 2 e valuta gli elementi

di professionalità e di onorabilità di cui al citato art. 3 e conclude dichiarando ciascun candidato idoneo o non idoneo in rapporto allo specifico incarico per il quale viene proposto;

- evidenzia la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità/inconferibilità e di incompatibilità di cui al precedente art. 4.

2. La Commissione conclude i suoi lavori in tempo utile per consentire al Sindaco di effettuare le nomine e/o designazioni entro le rispettive scadenze o entro i diversi termini prescritti.

3. È facoltà della Commissione richiedere ai candidati ulteriore documentazione e convocarli per specifiche audizioni. Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale, conservato agli atti dei competenti uffici.

#### Art. 9

##### Rispetto della parità di genere

1. Le nomine o le designazioni devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio di genere.

In assenza di una specifica disposizione normativa o statutaria in materia, le nomine e designazioni perseguono il rispetto dell'equilibrio di genere.

2. L'equa rappresentanza dei generi deve essere assicurata nella composizione della Commissione di esperti di cui all'art. 7.

#### Art. 10

##### Adempimenti del Sindaco e audizioni consiliari

1. Il Sindaco dà tempestivamente comunicazione delle persone che intende nominare o designare al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente rimette immediatamente gli atti alla Commissione competente, eventualmente in riunione congiunta con altre commissioni consiliari.

2. È facoltà del Presidente delle suddette Commissioni, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, disporre l'audizione pubblica delle persone che il Sindaco intende nominare o designare, perché illustrino il proprio *curriculum* e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione relative all'incarico stesso.

3. L'audizione può essere preceduta dalla formulazione di domande scritte da parte dei componenti della commissione.

4. Il resoconto o la registrazione delle audizioni devono essere tempestivamente trasmessi al Sindaco.

5. L'esito delle audizioni non pregiudica il potere di nomina e designazione spettante al Sindaco.

Art. 11  
Revoca, sospensione e decadenza

1. Le nomine e le designazioni pongono in essere rapporti di tipo fiduciario ed il potere di revoca è da ritenersi immanente al rapporto che lega l'interessato con l'Amministrazione comunale. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze di obblighi di legge, del presente Regolamento nei casi previsti dal successivo art. 13, comma 5, degli indirizzi programmatici o delle direttive istituzionali e, comunque, il verificarsi di fatti che compromettano detto rapporto fiduciario.

2. Tutte le nomine non in scadenza effettuate da precedenti amministrazioni sono revocabili. Per procedere alle nuove nomine o designazioni, i termini del procedimento sono quelli indicati nell'art. 5, comma 4.

3. Al verificarsi della fattispecie di cui al comma 1, il Sindaco procede con proprio atto motivato, previa contestazione all'interessato, che ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni. Valutate le sue deduzioni, nei successivi 20 giorni, il Sindaco decide definitivamente sulla revoca.

4. Il provvedimento di revoca di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere notificato all'interessato entro 5 giorni e comunicato, tempestivamente, agli Organi di amministrazione e controllo dell'Ente interessato. Dell'intervenuta revoca verrà data inoltre notizia al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia informazione ai consiglieri.

5. Restano salve le disposizioni di cui al Codice civile, nonché dei singoli Statuti degli Enti interessati.

6. Il sopravvenire, nel corso del mandato, di una delle cause di ineleggibilità e/o inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento comporta la sospensione o la decadenza dall'incarico, in applicazione della normativa *pro tempore* vigente.

Il venir meno, nel corso del mandato, di uno degli ulteriori requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, o l'accertamento di dichiarazioni mendaci all'atto della candidatura comportano la decadenza dall'incarico.

All'accertamento delle cause di sospensione o di decadenza previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti commi 3 e 4.

7. Nel caso sia esercitato il potere di cui ai precedenti commi 1 e 2, è fatto salvo il rispetto delle quote previste per la composizione dei collegi sindacali e dei Collegi dei revisori dall'art. 6, comma 4.

8. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle società che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati solo se compatibili con il quadro normativo *pro tempore* vigente e con i correlati orientamenti giurisprudenziali.

Art. 12  
Nomine del Consiglio comunale

1. Quando la nomina spetti per legge al Consiglio comunale si procede nei modi stabiliti dall'art. 57, comma 9 dello Statuto.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14.
3. Alla eventuale revoca provvede, con la procedura e per le motivazioni di cui all'art. 11, il Consiglio comunale pronunziandosi con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti. La votazione è assunta con le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale.

Art. 13  
Obblighi dei nominati

1. I rappresentanti del Comune hanno l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento. Coloro che sono nominati o designati a far parte di organi degli Enti di cui all'art. 1, assumono formale impegno al rispetto e all'attuazione degli indirizzi programmatici o direttive istituzionali di cui all'art. 2, comma 2 anche se formulati successivamente alla loro nomina.
2. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti sono tenuti, secondo la forma e le modalità dallo stesso indicate, tenuto conto della disciplina cui sono soggetti i singoli Enti:
  - a) ad intervenire, se richiesto, alle sedute delle commissioni consiliari competenti e del Consiglio comunale, nonché a produrre l'eventuale documentazione richiesta;
  - b) per le società *in house*, a trasmettere al Sindaco, e alla Struttura comunale competente all'esercizio del controllo analogo, l'ordine del giorno delle riunioni degli Organi amministrativi di cui fanno parte;
  - c) per le società partecipate, a informare tempestivamente il Sindaco circa le previsioni del piano industriale, ove esista, o documento analogo, nonché le eventuali procedure in corso per la modifica dello stesso;
  - d) a informare tempestivamente il Sindaco in ordine all'emergenza di situazioni di perdite o di disavanzo degli organismi partecipati che possano comportare pregiudizio per il patrimonio comunale o che possano comportare danno diretto o indiretto al patrimonio comunale medesimo;
  - e) a presentare al Sindaco, con cadenza annuale, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Ente, una relazione informativa sullo stato dell'Ente e sull'attività da esso svolta, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati nell'Ente in rappresentanza del Comune; in caso di dissenso ciascun rappresentante presenta una propria relazione informativa.

3. I rappresentanti del Comune nel collegio sindacale o nell'organo di revisione dell'Ente sono tenuti, nel rispetto della disciplina cui sono soggetti i singoli Enti, a riferire al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, in ordine a iniziative dell'organo amministrativo, nonché a segnalare la mancata approvazione all'unanimità della relazione al bilancio del Collegio sindacale o dell'organo di revisione.

4. Le informative di cui al comma 2 lettere c), d) ed e) sono rese al Presidente del Consiglio comunale per essere messe a disposizione dei Consiglieri Comunali.

5. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune e, qualora non motivato, potrà essere oggetto di valutazione ai fini di un eventuale rinnovo, nonché, nei casi più gravi, motivo di revoca ai sensi del precedente art. 11.

6. Ai rappresentanti designati dal Comune di Milano nelle società che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, gli obblighi del presente articolo si applicano soltanto in quanto compatibili con la normativa vigente per le suddette società.

#### Art. 14

#### Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo pretorio comunale e non trova applicazione per le procedure già avviate alla data della sua entrata in vigore.